

La legittima difesa... oggi luglio 2026

Un recente fatto di cronaca che in questo mese di luglio sta facendo molto discutere, anche animosamente, ha dato vita a tutta una serie di sproloqui, riportati dai social più seguiti in rete e anche da qualcuno dei maggiori quotidiani nazionali, su quella che è l'attuale normativa.

Un vero peccato, perché da quello che ho letto è parso chiaro che taluni sono rimasti un po' indietro... tanto indietro, a più di sette anni fa... e anche oltre.

Partiamo un attimo con ordine.

Inizialmente, l'articolo 52 del Codice Penale al 1° comma stabiliva che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio Diritto o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Successivamente, con la Legge n. 59 del 13 Febbraio 2006 sono stati introdotti dei piccoli combiamenti, che però non hanno migliorato molto la situazione, ma grazie alla disinformazione generata da molti quotidiani, spinti dalla sola voglia di fare "cassetta" e del tutto ignoranti in materia, dettero vita a molti fraintendimenti tra i lettori. Questa pessima disinformazione causò diverse condanne a discapito di alcuni cittadini che presero per vero quanto letto:



Ecco qui sopra alcuni dei "luminosi esempi", dei quali i loro autori ne saranno andati pure fieri.

La Legge n. 59 del 13 Febbraio 2006 modificò il suddetto articolo 52 per quanto concerneva il diritto dell'autotutela nel domicilio privato, aggiungendo un comma con le seguenti disposizioni:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (il reato di violazione di domicilio – n.d.a.), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità.

b) I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

In pratica questa riforma aveva quindi introdotto una presunzione di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, nei casi di una reazione attuata dalla parte lesa, che fosse avvenuta durante la commissione del delitto di violazione di domicilio ed in presenza del pericolo di una aggressione fisica.

Da notare come al domicilio siano stati equiparati anche il luogo o i luoghi di esercizio di un'attività economica e lavorativa.

In pratica la legittima difesa per essere tale implica necessariamente che l'aggressione e la reazione per contrastarla, siano sottoposte entrambe a determinate condizioni.

L'aggressione deve avere le seguenti caratteristiche:

- L'oggetto dell'attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia e di qualsiasi natura (il codice parla infatti di "offesa" in modo generico).
- La minaccia al diritto attaccato deve essere "ingiusta", cioè illecita e quindi contraria all'ordinamento giuridico.
- Deve sussistere un "pericolo attuale", ossia non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato.

Per quanto riguarda invece la reazione di difesa, questa deve essere:

- "Necessaria per salvare il diritto minacciato.
- "Proporzionata all'offesa.

Oggi, con la Legge nr.36/2019 questa condizione è venuta meno, ma in meglio!

Infatti, **ora l'art. 52 è stato modificato in questo modo:**

Art. 1. (Modifiche all'articolo 52 Difesa legittima c.p.)

1 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

2 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

3 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste **sempre** il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o la altrui incolumità:

I beni (*) propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (* per "beni" si intendono non solo gli oggetti, ma anche gli animali domestici).

4 - La disposizione di cui al ***secondo e al quarto comma si applicano*** anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

5 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Un'altra modifica importante che va a completare le modifiche dell'art. 52, sono quelle apportate all'art. 55 c.p. Eccesso Colposo:

1 - Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

2 - Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

In poche parole il succo è questo; Rimane comunque necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ***Ci si deve trovare in uno dei casi previsti dall'art. 614, comma 1 e 2, c.p. (violazione di domicilio).***
- ***Colui che pone in atto la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo.***
- ***Vi deve essere un pericolo per l'incolumità della persona o delle persone.***
- ***La legittima difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi lo adopera.***

Sono state inoltre inasprite le pene dell'articolo 614 Violazione di domicilio c.p.

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da due a sei anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Le modifiche così introdotte mantengono con la precedente legge n. 59 del 13 Febbraio 2006 solo due punti in comune:

- **Non si può sparare al delinquente che fugge o che ha desistito nel suo intento, perché è venuto meno il pericolo.**
- **Non si può sparare al delinquente quando sta ancora scavalcando la recinzione del giardino o si sta arrampicando sul balcone, né se sta forzando la porta, perché il fatto non costituisce ancora una minaccia per la nostra incolumità.**

Inoltre, oltre ad esser stato rivalutato lo stato di turbamento emotivo la proporzionalità tra offesa illegittima e difesa legittima, la Legge nr.36/2019 introduce un'altra modifica che riguarda uno degli articoli del codice civile.

Modifica all'articolo 2044 Legittima difesa del codice civile

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Quindi:

Una eventuale reazione armata può avvenire solamente quando l'aggressione è in atto o che si stia realizzando nell'immediatezza.

Quando sussiste effettivamente un pericolo per la propria incolumità e quella degli altri e/o per tutelare un nostro bene, quando sta per essere sottratto con una minaccia armata in corso nei nostri confronti.

Ad oggi la Legge 36/2019 non ha subito modifiche, ma vi è stata una interpretazione della Corte di Cassazione. Infatti, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito la portata della Legge 36/2019. I giudici hanno stabilito che l'avverbio *"sempre"*, introdotto nel 2019 per presumere la proporzione tra difesa e offesa, non significa che la reazione sia sempre automatica o priva di limiti.

Secondo l'orientamento della Cassazione, rimangono requisiti obbligatori:

1. Il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

2. La necessità della reazione (ovvero l'impossibilità di difendersi in altro modo, ad esempio se il malvivente è già in fuga, la legittima difesa decade).

Per completezza desidero citare che di recente sono state proposte invece delle modifiche, ancora oggi in discussione (Disegni di Legge), che hanno fatto registrare un forte attivismo parlamentare volto a estendere ulteriormente le tutele per chi si difende.

- Il Ddl Borghi, proposto dal partito politico "Lega", ha presentato un Disegno di Legge che mira a introdurre la *non punibilità* per *"qualsiasi reazione"* immediata a un'aggressione a mano armata, all'interno di abitazioni o negozi. La proposta prevede che la difesa sia considerata legittima indipendentemente dalla persistenza del pericolo o dalla proporzionalità dei mezzi usati.
- Il partito politico "Fratelli d'Italia" ha avanzato una proposta sui tempi procedurali. È stato infatti depositato un Disegno di Legge volto a ridurre i tempi a disposizione dei Pubblici Ministeri per chiedere l'archiviazione del caso, fissando un limite di 7 giorni, qualora emerga chiaramente la causa di non punibilità della legittima difesa, al fine di evitare lunghi calvari giudiziari a chi si è difeso.
- All'interno dei più recenti pacchetti normativi sulla sicurezza, sono stati presentati degli emendamenti attinenti alle disposizioni sui risarcimenti civili, volti a cancellare o limitare la possibilità di risarcimento del danno a favore dei familiari dei malviventi rimasti feriti o uccisi durante l'intrusione e l'atto criminale.

Questa è ad oggi la nostra situazione giuridica.

Perciò, quando leggete delle frasi del tipo: "in Texas si farebbe questo...", "nel Regno Unito la Legge prevede che..." e via dicendo, bisogna ricordarsi (magari mordendoci le mani) che in Italia vige la Legge italiana e tutti i paragoni con ciò che succede all'estero sono solo chiacchiere da bar, spesso infondate.

Quindi, l'attuale legge italiana ci da i mezzi per difenderci, ma innanzitutto chiariamo alcuni punti:

- Non dimentichiamoci mai che in ogni caso non abbiamo diritto di vita o di morte!
- L'uso di un'arma da fuoco per difesa è sempre l'estrema ratio e può essere usata solo contro persone armate, che ci stanno effettivamente minacciando o che minacciano l'incolumità dei vostri cari.

Allo stesso tempo non dobbiamo abbandonarci a perbenismi.

- Pensate al male che vi possono fare e che vi faranno senza nessuno scrupolo per voi.
- Vogliono i soldi e i gioielli? OK! Ma difendete sempre e con ogni mezzo i vostri cari, perché dopo che vi avranno massacrato di botte e violentato vostra moglie e vostra figlia, gli scrupoli e i perbenismi sapete che valore hanno? MENO di ZERO!
- Certi traumi non si dimenticano più! Non c'è psicologo o psichiatra che tenga.
- Affronterò un processo? OK! Però i miei cari sono sani e salvi!

Certo che avere una magistratura che sia davvero *super partes* e, soprattutto senza un marcato orientamento politico, sarebbe davvero un bel sogno per tutti i cittadini onesti e probi!

Francesco Zanardi

Qui di seguito gli articoli di riferimento:

Art.51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine

Art.52 Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Art.53 Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica

Art. 54 C.P. Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ⁽⁵⁾.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art.55 Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo

Art. 61.

Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;**

- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
 - 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
 - 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
 - 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
 - 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
 - 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.